



Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3741 del 16/11/2021

Proposta n. SERVOPPU 5496/2021

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA .

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina a contrarre n.3096 del 23/09/2021 è stata indetta la gara per il conferimento dell'appalto del servizio di Mensa scolastica – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs 50 del 2016 – R.D.O. MEPA n. 2876272 – CIG 89129807C5;
- con nota prot. n° 94128 del 08/11/2021, il servizio Pubblica Istruzione ha comunicato che:
 - sono state presentate n. 2 offerte:
 1. Le palme Ristorazione Servizi S.r.l.;
 2. La Siciliana Pasti S.r.l.
 - dall'esame della documentazione amministrativa, tutte le suddette offerte pervenute entro i termini sono state ritenute ammissibili;
- ai sensi dell'art.77, comma 4 del D.L.vo 50/2016 *“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”*;
- il sistema CONSIP, in coerenza con quanto sopra riportato, non consente di selezionare come membro della Commissione giudicatrice tecnica il Punto Ordinate che ha pubblicato la RDO stessa, di fatti il punto 6 del *“Manuale d'uso....Richiesta di Offerta (RDO) aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa”* così recita *“ Il Punto ordinante che utilizza tale funzione trasferisce integralmente le attività di esame delle offerte al Presidente di commissione....”*;

Considerato che:

- l'art. 77 del vigente Codice degli appalti, per la parte che interessa, il quale testualmente dispone ai commi 1,2,3 ed 8:
 - “1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
 - 2. La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*
 - 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, omissis (comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art.1, comma 1, lett.c) della legge n. 55 del 2019).*

8. Il Presidente della Commissione Giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

- l'art. 78 del medesimo Codice degli appalti che, al comma 1, stabilisce:
 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Omissis. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216 comma 12.
- l'art. 216, comma 12 del suddetto D. Lgs. N. 50/2016 che testualmente statuisce “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto”;
- la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto legge n. 32 del 18/04/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, con la quale il legislatore ha sospeso, a titolo sperimentale fino al 31/12/2020, alcune norme del Codice degli Appalti tra cui l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78 e nel contempo, ha attribuito alle stazioni appaltanti l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- Il “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del servizio appalti e contratti”, approvato con Delibera di G.M. n. 176 del 17/06/2020, all'art. 11, denominato “disciplina transitoria”, prevede che:

“1. Nelle more della progressiva entrata a regime del Servizio Appalti e Contratti, la celebrazione della gara di appalto rimane nella competenza del dirigente del settore competente e/o del RUP da questi nominato, mentre la nomina, in caso di procedura mediante O.E.P.V., della commissione giudicatrice per la valutazione della offerta tecnica ed economica, ovvero del seggio di gara nel caso di procedura mediante O.E., compete al Responsabile del Servizio Appalti e Contratti che provvede secondo la seguente procedura:

 - a) La commissione giudicatrice per la valutazione della offerta tecnica ed economica, sarà nominata, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, se provvisto di delega di funzioni dirigenziali, ovvero dal Dirigente ove risulta incardinato il Servizio; il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice;*
 - b) La commissione giudicatrice per la valutazione della offerta tecnica ed economica è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque;*
 - c) il Presidente della commissione giudicatrice per la valutazione della offerta tecnica ed economica di norma è il Responsabile del Servizio interessato alla gara, titolare di*

Posizione Organizzativa, quando non risulti incompatibile ai sensi dell'art. 77 del d. lgs. 50/2016, ovvero a motivo delle altre cause di incompatibilità di cui al successivo comma 2, o suo sostituto, salvo il caso di appalti particolarmente complessi, in cui si potrà sorteggiare il nominativo del presidente tra i commissari esperti esterni;

d) nel caso in cui ricorrano cause di incompatibilità espressamente dichiarate, il Presidente della commissione giudicatrice per la valutazione della offerta tecnica ed economica verrà individuato, preferibilmente, tra il personale titolare di P.O. assegnato alla direzione di un Servizio, dipendente del Settore competente alla spesa cui si riferisce il procedimento di gara, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, mediante sorteggio fra i dipendenti dell'ente di Categoria D titolari di Posizione Organizzativa conferita ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina delle aree delle Posizioni Organizzative, prioritariamente all'interno dell'Amministrazione, salvo ricorso a professionalità esterne, in caso di accertata carenza in organico;

e) gli altri componenti la commissione sono nominati fra i dipendenti del settore interessato alla gara, ovvero fra i dipendenti in forza al Servizio Appalti e Contratti;

f) l'atto di nomina di componenti esterni ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative. Le spese relative sono inserite nel quadro economico dell'intervento. Ai componenti interni all'Amministrazione non spetta alcun compenso;

g) i componenti della commissione:

Se devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Se interni, devono essere inquadrati preferibilmente nella categoria D;

Se non devono avere svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare;

h) la selezione dei componenti della commissione giudicatrice per la valutazione della offerta tecnica ed economica deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. A tale fine il dipendente nominato commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per due edizioni consecutive della stessa gara;

i) i commissari nominati, prima di iniziare i lavori di valutazione delle offerte, devono dichiarare, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, l'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione”;

- nella suddetta nota prot. n. 94128 del 08/11/2021, il Dirigente del IV Settore ha comunicato l'elenco del personale da cui attingere per la gara in questione;
- trattandosi di commissione interna e di personale in carico all'Amministrazione la presente nomina non costituisce alcuna spesa a carico dell'Ente e non necessita di alcuna impegno di spesa;

per quanto sopra riportato si ritiene necessario provvedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice tra il personale del IV Settore, come previsto dal sopra citato regolamento;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per la gara in oggetto, che risulta così composta:

- **PRESIDENTE** : Dott. Francesco Paolo Gandolfo – Responsabile P.O. Ufficio Servizi Sociali;
- **COMPONENTE**: Sig.ra Marianna Grasso, Istruttore Amministrativo in servizio presso il 4° Settore;
- **COMPONENTE**: Dott.ssa Billeci Francesca, Assistente Sociale in servizio presso il 4° Settore;
- **VERBALIZZANTE**: Sig. Di Discordia Francesco, Collaboratore Professionale in servizio presso il 4° Settore;

2. NOTIFICARE a mezzo email copia del presente provvedimento ai componenti della commissione e al segretario verbalizzante;

3. DARE ATTO CHE la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni;

4. RENDERE NOTO che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

5. DISPORRE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Il Dirigente

GUARNOTTA CARLO MARIA BALDASSARE

Trapani, li 16/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente



GUARNOTTA CARLO MARIA BALDASSARE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 16/11/2021